

Ordinanza 26 gennaio 1910 (BLI n.13)

dei Ministeri delle finanze e del commercio - colla quale è modificato il "Regolamento doganale per il punto franco nel nuovo porto di Trieste" emanato coll'ordinanza ministeriale 23 giugno 1891, BLI n.78

(in Bollettino delle leggi dell'Impero per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero Nro. 13)

Di concerto coi regi Ministeri ungheresi interessati e in occasione dell'apertura del punto franco nel porto Francesco Giuseppe in Trieste, si modifica con efficacia da questo termine in poi il "Regolamento doganale per il punto franco nel nuovo porto di Trieste", emanato coll'ordinanza ministeriale 23 giugno 1891, B.L.I. Nro.78, nel modo seguente:

Regolamento doganale per il punto franco di Trieste

I. - Disposizioni generali

§ 1.

Il territorio franco di Trieste si compone di due parti separate dal porto doganale, e precisamente del vecchio punto franco alla riva verso Barcola e del punto franco nel porto Francesco Giuseppe. L'intero movimento commerciale nel punto franco di Trieste, nonché quello nei magazzini generali ivi esistenti ed eventualmente da erigersi è sottoposto alle disposizioni del presente regolamento doganale.

§ 2.

L'entrata per terra nel punto franco rinchiuso è permessa soltanto per le porte a ciò destinate.

Le persone che per terra vogliono recarsi dal punto franco nel territorio doganale, dovranno uscire esclusivamente per le porte a tal uopo destinate e potranno ivi a seconda delle vigenti prescrizioni sottoporsi alla visita personale.

Per il movimento delle barche d'alibo (peate) e dei battelli (caicci) per mare sono vevoli le disposizioni dei §§ 16, 17, 22 e 28; è però riservato alle autorità di finanza di prescrivere ancora speciali misure di controllo per battelli (a remi, a motore, piccoli battelli a vela ecc.).

§ 3.

Le porte che conducono nel punto franco stanno durante la notte sotto chiusura dell'amministrazione doganale e potranno aprirsi e richiudersi solo coll'intervento di un organo della stessa. L'amministrazione di finanza stabilisce quali porte siano aperte per il movimento delle merci e quali soltanto per quello delle persone.

Tutte le porte, finché stanno aperte, saranno incessantemente sorvegliate dagli organi della guardia di finanza.

§ 4.

Il punto franco insieme ai magazzini generali ivi esistenti (eccettuati i magazzini destinati eventualmente per depositi del territorio doganale [§ 5]) sarà considerato come territorio estradoganale. Nei magazzini generali possono accettarsi tutte le merci, il cui deposito è in generale ammissibile giusta il regolamento dei magazzini generali.

Il deposito di generi di privativa nei magazzini generali, è ammesso soltanto sotto sorveglianza ufficiale di finanza.

Le merci indigene (eccettuato il caso del § 5) perdono colla sola introduzione nel punto franco, siano esse state depositate o no nei magazzini generali, la loro nazionalità e non potranno quindi ricondursi nel territorio doganale senza essere sottoposte al trattamento daziario.

§ 5.

Nel caso di essenziali esigenze del traffico lo richiedessero, l'i. r. direzione di finanza in Trieste è autorizzata di concedere che merci indigene oppure nazionalizzate col daziamento possano depositarsi in determinati magazzini nel punto franco con mantenimento della loro nazionalità indigena. (Depositati franchi nel senso del § 2, lett. b, della legge 28 aprile 1889, B.L.I. Nro.64.)¹

Per i magazzini che eventualmente dovranno servire a tal uopo, si richiede l'approvazione dell'autorità di finanza.

§ 6.

La destinazione dei magazzini generali nel punto franco, nei quali potranno depositarsi gli articoli esportati dal territorio doganale verso restituzione dell'imposta o bonificazione, potrà del pari seguire soltanto coll'approvazione dell'autorità di finanza.

§ 7.

Per quelle merci, le quali giusta la tariffa daziaria generale vigente o in base a trattati godono un favore di dazio nell'importazione per mare o nell'importazione da Stati convenzionali, l'amministrazione degli i. r. magazzini

¹ Legge 28 aprile 1889 (B.L.I. Nro.64) concernente l'erezione e l'esercizio di magazzini pubblici ed i certificati di deposito dai medesimi rilasciati.

generali, rispettivamente le parti o gl'istituti che per proprio conto procurano il deposito di merci, per ottenere il predetto favore, dovranno far apparire esattamente nei loro libri, rispettivamente anche nelle polizze di deposito l'origine delle merci depositate, come pure la circostanza se esse furono importate per terra o per mare.

§ 8.

Gli organi dell'amministrazione di finanza sono sempre autorizzati di entrare nei magazzini generali in cabine private e altri esercizi di ogni specie, e di fare ivi revisioni, usando ogni possibile riguardo pel movimento commerciale, e ispezionare i libri e altri registri d'affari.

§ 9.

Per le i. r. espositure doganali nel punto franco valgono le ore d'ufficio fissate dall'autorità di finanza, previo concerto coll'amministrazione dei magazzini generali.

L'i. r. dogana principale potrà permettere pratiche d'ufficio, che vengono richieste fuori delle solite ore d'affari, verso pagamento delle tasse pubblicate in una tariffa speciale.

Merci spedite colla posta ed effetti dei viaggiatori saranno però sempre disbrigati senza riscossione delle tasse suaccennate.

§ 10.

Il trattamento doganale potrà essere provocato tanto dall'i. r. amministrazione dei magazzini generali quanto anche da chi ha diritto di disporre della merce, sia personalmente o per mezzo di un rappresentante legittimato.

§ 11.

Per conto dell'erario non si riscuote nei magazzini generali né tassa di pesatura, né di magazzinaggio.

L'i. r. amministrazione dei magazzini generali somministra le bilance ed i pesi occorrenti nei singoli magazzini e nelle espositure doganali e fa eseguire tutti i lavori di facchinaggio richiesti dalla manipolazione doganale a mezzo di propri lavoratori.

§ 12.

Le trattorie esistenti o da erigersi nel punto franco, come pure le abitazioni assegnate per motivi di servizio a singole persone, distaccamenti di guardia e simili, saranno riguardate come se giacessero nel territorio doganale. Tutte le merci e gli oggetti ivi destinati per l'uso o per il consumo dovranno quindi ritirarsi dal territorio doganale, invece dal punto franco (estero) soltanto previo trattamento doganale, rispettivamente pagamento dell'imposta. Questi locali soggiacciono al controllo di finanza. I gerenti delle trattorie dovranno tener esatto registro sull'acquisto ed il consumo di tutti gli oggetti di arredo e gli articoli di consumo, e permettere senza difficoltà agli organi di finanza l'ispezione dei libri, come pure la pratica di revisioni nelle loro località.

L'i. r. amministrazione dei magazzini generali revocherà in caso di contravvenzioni la concessione d'affitto al trattore.

Le condizioni sotto le quali i venditori ambulanti di viveri e bibite rinfrescanti indigene o daziate possono ricondurre nel territorio doganale le merci non spacciate nel punto franco, saranno stabilite dalla i. r. direzione di finanza.

Eguale i materiali destinati per lavori edili di ogni specie nel punto franco, inoltre motori, macchine, bilance e pesi, oggetti di arredo ecc. collocati nel punto franco e impiegati nell'esercizio delle imprese pubbliche o private ivi trovantisi, come pure le materie usate per l'esercizio, in ispecie benzina, petrolio, olio da untura ecc., vanno soggetti all'obbligo del dazio, qualora vengano ritirati dall'estero o dal punto franco.

§ 13.

L'i. r. amministrazione dei magazzini generali provvederà per l'esatta osservanza delle prescrizioni del presente regolamento doganale da parte dei suoi impiegati, addetti e lavoratori.

§ 14.

L'i. r. amministrazione dei magazzini generali provvederà anche per l'esattezza delle dichiarazioni daziarie e statistiche prodotte dai propri organi, notificherà all'autorità doganale le contravvenzioni di finanza commesse nel raggio dei magazzini generali, giunte a sua cognizione, e dietro richiesta della i. r. dogana principale avvierà il procedimento disciplinare contro quelli dei suoi impiegati, addetti e lavoratori, che si fossero resi colpevoli di azioni od omissioni dannose all'erario di finanza.

In egual modo dovranno procedere anche la società di navigazione a vapore del Lloyd austriaco, nonché tutte le altre imprese sussistenti nel punto franco che effettuano per conto proprio il deposito di merci, e dietro richiesta dell'autorità doganale esse dovranno sospendere dal servizio impiegati, addetti e operai che si rendessero colpevoli, o almeno non impiegarli più nel punto franco.

II. - Entrata delle merci nel punto franco.

a) Per mare.

1. Movimento dei navigli nel punto franco.

§ 15.

I navigli entranti nel punto franco scaricano le loro merci senza intervento della i. r. dogana principale.

Se un bastimento porta articoli di privativa e non effettua il trasporto direttamente per incarico e per conto dell'erario, i detti articoli devono entro 24 ore dopo l'arrivo nel porto consegnarsi in custodia ufficiale ed esservi lasciati fino alla rispedizione delle merci. Se la consegna non fosse possibile entro 24 ore, spetta all'amministrazione di finanza il diritto di avviare una conveniente sorveglianza del relativo naviglio.

La presentazione dei manifesti segue a norma del regolamento sul manifesto di carico dei navigli.

2. Movimento per mare fra il porto doganale e il punto franco.

§ 16.

Il carico delle barche d'alibo e dei battelli che vengono dal porto doganale, compreso il Canal grande, deve esser munito di documenti doganali.

Il trasporto per mare, che deve seguire in corsa ininterrotta, va soggetto al controllo dell'i.r. guardia di finanza marittima.

§ 17.

Se merci vengono trasportate dalla città sopra barche d'alibo o battelli nel punto franco, dovranno venir disbrigate presso una espositura doganale nella città. La rispettiva espositura doganale eseguisce riguardo a spedizioni estere non daziate la procedura prescritta per la uscita, riguardo a merci indigene invece la procedura per l'esportazione. Nel primo caso la spedizione viene assegnata coi documenti originali alla rispettiva espositura nel punto franco per la conferma dell'uscita, nel secondo caso il duplicato della dichiarazione di esportazione serve da coprimento per il trasporto.

Qualora merci indigene debbano essere trasportate dalla città per mare nei depositi del territorio doganale nel punto franco, il disbrigo seguirà nella procedura d'assegno abbreviata nel commercio interno sotto chiusura dei colli e degli spazi.

Per trasportare su barche d'alibo nel punto franco merci dai navigli ancorati nel porto doganale e non ancor sottoposti a procedura daziaria, si richiede l'intervento dell'ufficio doganale. Se queste merci sono d'origine indigena, l'ufficio doganale eseguisce la procedura d'uscita; per merci estere il rettore deve presentare una dichiarazione di trasbordo in due esemplari.

L'espositura doganale disbrigante dovrà comprovare nella dichiarazione di trasbordo la visita esteriore e la concordanza col manifesto navale e apporvi l'attestazione del trasporto. Il duplicato della dichiarazione di trasbordo sarà estradato al vettore, mentre l'unicato serve quale allegato del manifesto navale.

Il vettore dovrà presentare il duplicato della dichiarazione di trasbordo alla rispettiva espositura doganale nel punto franco, la quale vi apporrà la clausola di presentazione e la rinverrà entro 48 ore alla espositura doganale assegnante per la depennazione dal manifesto navale e l'allegazione al medesimo.

b) Per terra.

1. Con veicoli.

§ 18.

Le merci che escono dal territorio doganale ed entrano nel punto franco dovranno presentarsi all'espositura dell'i. r. dogana principale posta in vicinanza all'ingresso del punto franco. Trattandosi di merci indigene, esse saranno sottoposte alle pratiche prescritte per l'uscita delle merci. Spedizioni indigene destinate al collocamento nei depositi del territorio doganale saranno assegnate dall'espositura doganale vicina all'ingresso sotto suggello all'espositura dei detti depositi, nella procedura d'assegno abbreviata nel commercio interno.

Merci estere soggette a dazio, scaricate da navigli nel porto doganale colla destinazione al trasporto per terra nel punto franco, saranno assegnate dalla relativa espositura nel porto doganale sotto chiusura dei colli o carri, oppure sotto scorta d'ufficio all'espositura doganale posta all'ingresso del punto franco, la quale disbriga queste merci in uscita.

La pesatura all'atto dell'assegno può omettersi, se non sussiste il sospetto di una inesattezza e la merce viene spedita sotto chiusura dello spazio o sotto scorta ufficiale.

Merci il cui imbarco deve venir confermato non saranno assegnate all'espositura doganale d'entrata, ma a quella espositura doganale presso la quale deve seguire l'imbarco. Perciò non avrà luogo alcuna operazione d'ufficio presso l'espositura doganale d'entrata.

Le merci in arrivo alle stazioni merci, che sono assegnate in transito attraverso il territorio doganale per la dogana di Trieste, saranno definitivamente trattate per l'uscita nel punto franco dall'espositura doganale nella suddetta

stazione e assegnate per la conferma dell'uscita alla espositura del punto franco all'uopo destinata, rispettivamente trattandosi di merci il cui imbarco deve sorvegliarsi, alla competente espositura nel punto franco per la conferma dell'imbarco.

2. Colla ferrovia.

§ 19.

Il disbrigo delle merci in arrivo colla ferrovia dovrà seguire a sensi della prescrizione 18 settembre 1857 (F.O. Nro.45) per la procedura doganale riguardo al movimento commerciale sulle ferrovie che toccano la linea daziaria.

Per ogni treno ferroviario in arrivo il funzionario della ferrovia all'uopo designato consegnerà un prospetto generale insieme alle liste di carico, redatto dagli organi della rispettiva ferrovia, agli organi doganali a ciò destinati.

I treni ferroviari potranno essere scortati d'ufficio dalla porta d'ingresso fino al porto destinato per la consegna dei vagoni, dove questi saranno sottoposti alla revisione esterna e possibilmente già disbrigati dagli organi doganali e della guardia di finanza all'uopo delegati dall'espositura doganale destinata. Ai vagoni non disbrigati saranno apposti suggelli a piombo, in quanto ciò non fosse già avvenuto.

Le amministrazioni ferroviarie dovranno comunicare all'i. r. dogana principale (centrale ed espositure alle porte d'ingresso) l'orario di tutti i treni che entrano nel punto franco. Gli i.r. magazzini generali dovranno notificare giornalmente in iscritto (promemoria) alle singole espositure doganali rispettive del punto franco i vagoni che saranno presentati alle stesse. Le espositure alle quali sono presentati i vagoni in uscita nel punto franco, dovranno verificare se sono illesi i suggelli doganali, dopo di che esaminando i documenti di scorta si procederà conforme alla destinazione della spedizione al trattamento prescritto per l'esportazione, il transito ecc. o si effettuerà giusta le norme il deposito nel magazzino del territorio doganale.

§ 20.

Il deposito nei magazzini generali delle merci introdotte nel punto franco, come pure la custodia, lavorazione e manipolazione colà - ove non si tratti dell'immagazzinamento di merci nel deposito del territorio doganale -, non sono vincolate all'intervento dell'i. r. dogana principale.

Le merci nominate nell'allegato A dovranno però essere custodite in appositi magazzini che possano tenersi sotto sorveglianza d'ufficio.

I depositanti di tali merci dovranno tener appositi registri che indichino esattamente le quantità esistenti e i quali dietro richiesta dovranno in ogni momento esibirsi agli organi dell'amministrazione di finanza.

L'amministrazione di finanza si riserva il diritto di completare in caso di bisogno l'allegato coll'inserzione di altri articoli.

III. - Uscita delle merci dal punto franco.

a) Per mare.

1. Movimento commerciale dal porto nuovo all'estero.

§ 21.

La spedizione delle merci per mare dai magazzini generali segue senza intervento d'ufficio. Il rispettivo capitano deve però prima della partenza presentare il manifesto a sensi delle disposizioni del regolamento sui manifesti.

2. Movimento commerciale dal punto franco al porto doganale o ad altro punto della costa marittima del territorio doganale.

§ 22.

Le barche d'alibo e i battelli colla destinazione nel territorio doganale possono condurre soltanto merci esenti da dazio o il di cui daziamento sia comprovato da documenti daziari che accompagnano il carico.

Simili merci daziate devono a sensi dell'ordinanza ministeriale 2 maggio 1880, Nro.11967 (F.O. Nro.17) venir assegnate nella procedura abbreviata nel commercio interno, eventualmente sotto chiusura o scorta d'ufficio, all'espositura doganale nel porto doganale più vicina al punto di approdo. Questa espositura pratica la visita esterna ed in parte anche interna, e se tutto è trovato in ordine, concede il libero passaggio oltre la linea daziaria.

Se merci dal punto franco devono caricarsi sopra navigli che ancorano nel porto doganale, le rispettive barche d'alibo dovranno esser all'uopo munite di dichiarazione di trasbordo contenente il numero sommario dei colli, la quale sarà presentata dal vettore in due esemplari all'espositura doganale più vicina.

Il carico potrà a seconda del bisogno porsi sotto sorveglianza d'ufficio; esso sarà riportato integralmente nel manifesto navale di partenza.

§ 23.

Riguardo alle merci da spedirsi in altro modo per mare dal punto franco nel territorio doganale valgono le disposizioni del § 21, ed il disbrigo doganale avrà luogo solo per il daziamento in entrata e per l'assegnamento delle

merci indigene dai depositi del territorio doganale destinate per colà, nel che saranno applicate le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 2 maggio 1880, Nro.11967 (F.O. Nro.17).

b) Per terra.

1. Con veicoli.

§ 24.

La spedizione delle merci dal punto franco nel territorio doganale per terra è vincolata al trattamento doganale. Le merci rispettive saranno a quest'uopo portate nei locali a pianterreno dei magazzini destinati per la pratica della revisione, la quale sarà eseguita dagli impiegati di quella espositura doganale, alla quale il magazzino è assegnato, in base alle dichiarazioni delle merci e giusta le relative disposizioni del regolamento sulle dogane e dell'istruzione per gli uffici esecutivi.

Finita la procedura daziaria richiesta e pagate le competenze di dazio risultanti, dovrà insistersi che le merci disbrigate vengano indilatatamente asportate, e le medesime dovranno fino a tal momento tenersi incessantemente sotto sorveglianza d'ufficio. Sulla base dei ricapiti d'ufficio finalizzati le rispettive merci dovranno essere asportate dai magazzini ed immediatamente caricate sui veicoli sotto sorveglianza d'ufficio.

I veicoli (carr) devono essere numerizzati d'ufficio e suscettibili di una chiusura del carico. Copertoni usati a tal uopo devono essere approvati, segnati e numerizzati d'ufficio.

La sorveglianza doganale durante il trasporto dalla espositura disbrigante fino a quella della porta d'ingresso ha luogo in modo opportuno, e precisamente con la chiusura dello spazio o dei colli, colla segnatura ufficiale o colla scorta della guardia di finanza, sotto prescrizione di un breve termine di presentazione.

Alla porta d'uscita la spedizione verrà confrontata in base alla prenotazione di ufficio, e qualora non emerga nulla da eccepire, si prenderanno in evidenza i dati del registro di disbrigo e si permetterà l'entrata del veicolo nel territorio doganale. Sui documenti daziari sarà attestata la seguita entrata nel territorio doganale dall'organo revidente mediante un timbro a data mutabile e colla sua firma. Oltracciò il documento di dazio sarà perforato dall'i.r. guardia di finanza all'entrata immediata della merce nel territorio doganale.

Emergendo dei dubbi, prima di permettere l'entrata nel territorio doganale si dovrà sottoporre il carico alla completa visita esterna, eventualmente anche all'interna, e procedere conforme al risultato della visita. In questo punto dovranno in particolare praticarsi anche *super revisioni* da impiegati superiori a ciò destinati.

2. Colla ferrovia.

§ 25.

Riguardo al movimento commerciale che si svolge colla ferrovia dal punto franco nel territorio doganale, si procederà in generale a sensi delle norme prescritte dall'ordinanza ministeriale 18 settembre 1857, F.O. Nro.45. In ispecie dovrà servire di norma quanto segue:

Il carico dei vagoni ferroviari dovrà sempre seguire sotto sorveglianza d'ufficio e si dovrà rigorosamente badare che non si carichino merci, delle quali non sia comprovato che hanno subito il trattamento doganale. Finito il carico, si metteranno i vagoni sotto suggello d'ufficio. I relativi documenti doganali saranno iscritti in apposito libro di prenotazione dei vagoni da tenersi dalla rispettiva espositura e registrati definitivamente presso l'i. r. dogana centrale, dovranno venir ivi prelevati dalle parti e consegnati alla sezione pel traffico degli i. r. magazzini generali.

Il carico dei vagoni assegnati nella procedura sommaria di avviso in base alle liste di carico degli i. r. magazzini generali, fatta eccezione per oggetti di monopolio e per merci caricate in vagoni aperti senza chiusura dello spazio, si effettua senza l'intervento dell'i. r. dogana principale. Se le merci devono caricarsi in vagoni aperti senza chiusura dello spazio, si dovrà invocare il permesso della dogana centrale, quando il carico non debba già farsi in vagoni aperti senza chiusura dello spazio in base alle prescrizioni ferroviarie.

Non è ammesso di caricare merci indigene o già daziate in un vagone carico di merci estere assegnate.

I vagoni riuniti in un treno, prima di entrare nel territorio doganale, dovranno condursi per la revisione alla rispettiva espositura doganale. Le amministrazioni ferroviarie dovranno notificare per tempo alla i. r. dogana principale (centrale ed espositure alle porte) l'orario di tutti i treni in partenza pel territorio doganale. Gli organi ferroviari all'uopo destinati dovranno consegnare alle espositure doganali nelle stazioni di smistamento il prescritto prospetto generale *B*, come pure le liste di carico e i documenti doganali.

Esaminati e trovati in regola i documenti accompagnatori, si passerà alla revisione del treno. I vagoni indicati come vuoti, come pure le locomotive insieme ai tenders che eventualmente entrano nel territorio doganale, saranno minutamente visitati per constatare se non vi siano forse caricate merci soggette a dazio; i suggelli d'ufficio apposti ai vagoni carichi dovranno esaminarsi sia riguardo al numero, come in riguardo alla circostanza se siano illesi. I suggelli apposti ai vagoni carichi di merci estere non daziate, come pure ai vagoni da presentarsi ad altri uffici od organi si lasceranno intatti, quegli invece dei vagoni carichi di merci già sottoposte definitivamente al trattamento daziario di entrata o di mercanzie indigene, spedite attraverso il punto franco, saranno levati.

Le carte doganali serventi da legittimazione per le merci trattate in franchigia di dazio o daziate nel punto franco, come pure i ricapiti e documenti doganali di scorta saranno restituiti alla rispettiva ferrovia. Indi il treno sarà tosto spedito sotto sorveglianza, eventualmente sotto scorta nel territorio doganale. Questa circostanza come pure la visita interna praticata nei vagoni indicati come vuoti, saranno confermate nel prospetto generale trattenuto dagli organi che praticarono la revisione, indicandone la data e l'ora.

IV. - Transito di merci attraverso il punto franco.

§ 26.

Il transito di merci con veicoli attraverso il punto franco è permesso soltanto per il deposito nei magazzini del territorio doganale, ed è perciò escluso in ogni altro caso. Alle ferrovie è permesso il transito e dovrà seguire la procedura di assegno nel commercio interno sotto chiusura dello spazio di carico presso quell'espositura doganale, per la quale ha luogo l'entrata nel punto franco.

V. - Movimento di merci fra le due parti del punto franco.

a) Per mare.

§ 27.

Il movimento di bastimenti commerciali fra le due parti del punto franco avviene senza intervento dell'ufficio doganale ed è unicamente vincolato alle prescrizioni del regolamento sui manifesti per bastimenti.

§ 28.

Se merci vengono trasportate per mare su barche d'alibo dal vecchio punto franco in quello del porto Francesco Giuseppe o viceversa, ciò avviene, ove il trasporto si effettui durante le ore del giorno, senza intervento doganale.

Qualora però il trasporto delle merci per mare avvenisse con battelli, oppure bensì con barche d'alibo, ma fuori delle ore del giorno, il condottiero del naviglio dovrà presentare alla espositura doganale all'uopo destinata una dichiarazione in due esemplari, contenente la quantità sommaria dei colli, la data e il nome, sulla quale sarà apposta dall'ufficio l'attestazione del trasporto, vale a dire il momento della partenza, il termine di presentazione, il sigillo d'ufficio e la firma.

Questa dichiarazione sarà allibrata in una prenotazione. All'arrivo della barca d'alibo (battello) nell'altra parte del punto franco l'attestazione del trasporto sarà consegnata all'espositura doganale all'uopo destinata, la quale dopo aver constatato se fu osservato il termine di presentazione, la riporta nel libro di presentazione e la rinvia all'espositura doganale che effettua il disbrigo. Per questi trasporti potrà a seconda del bisogno avviarsi la scorta della guardia di finanza.

Per oggetti di monopolio si richiede la produzione di una dichiarazione specificata, in base alla quale ha luogo l'assegno.

b) Per terra.

1. Con veicoli.

§ 29.

L'assegno di merci estere caricate sopra carri da una parte all'altra del punto franco segue di regola senza pesatura, in base alla dichiarazione della parte mediante certificato di avviso sotto copertura o chiusura dei colli. In casi di dubbio la parte può essere tenuta a comprovare l'esattezza delle indicazioni del peso con documenti di trasporto, fatture e simili, eventualmente si potrà richiedere la pesatura.

2. Colla ferrovia.

§ 30.

Tutte le merci che devono trasportarsi colla ferrovia da una parte del punto franco nell'altra, dovranno essere poste sotto chiusura dello spazio in base ad una lista di carico estesa dagli organi dei magazzini generali ed esservi assegnate con un certificato d'avviso. Per merci caricate in vagoni aperti sarà accertata l'identità in modo idoneo.

VI. - Disposizioni speciali per i depositi del territorio doganale.

§ 31.

Quei magazzini nel punto franco, che a sensi del § 5 sono dichiarati quali depositi del territorio doganale, devono considerarsi come situati nel territorio doganale. Ivi non possono dunque depositarsi se non merci indigene o quelle merci estere che vennero nazionalizzate col trattamento daziario di entrata.

§ 32.

Le merci di produzione indigena, per le quali all'uscita all'estero daziario giusta le prescrizioni vigenti può pretendersi una bonificazione, dovranno depositarsi in apposite sezioni dei magazzini del territorio doganale, le quali dovranno esser sicuramente separate dalle altre sezioni dei detti magazzini.

Queste sezioni dei depositi del territorio doganale vanno considerate quali fondachi franchi a sensi del § 44 della legge per l'imposta sullo zucchero del 20 giugno 1888, B.L.I. Nro.97, rispettivamente a sensi del § 73 della legge 20 giugno 1888, B.L.I. Nro.95; quindi tanto per l'assegnamento di queste spedizioni ai rispettivi depositi del territorio doganale, quanto per il modo del deposito e la loro uscita all'estero daziario, indi in riguardo al modo della loro sorveglianza dovranno applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero delle finanze 9 luglio 1888, B.L.I. Nro.111, rispettivamente dell'allegato C al decreto del Ministero delle finanze 10 agosto 1888, B.L.I. Nro.133.

§ 33.

I depositi del territorio doganale stanno sotto sorveglianza e controchiusura dell'i. r. dogana principale e dovranno prima dell'attivazione essere visitati da una commissione per verificare se siano idonei alla chiusura e sicuri.

§ 34.

Le serrature di sicurezza occorrenti per la controchiusura ufficiale saranno acquistate dall'i. r. dogana principale a spese degli i. r. magazzini generali. Qualsiasi manipolazione nei depositi del territorio doganale è vincolata all'intervento doganale. Gli impiegati di dogana e gli organi della guardia di finanza a cui è affidato il servizio nei depositi del territorio doganale, hanno sempre libero accesso a tutti i locali dei depositi sopraddetti. Le persone che entrano nei depositi del territorio doganale sono soggette alla controlleria degli organi di finanza che ivi funzionano e possono sottoporsi anche alla visita personale.

§ 35.

L'introduzione di merci nei depositi del territorio doganale seguirà in base ai documenti (lettere di porto ecc.) comprovanti la loro origine dall'interno oppure il daziamento già avvenuto, i quali dovranno consegnarsi agli i. r. magazzini generali e da questi saranno presentati all'espositura doganale insieme ad una dichiarazione per il deposito in un esemplare, estesa dalla parte o dagli stessi i. r. magazzini generali.

L'espositura accetterà la dichiarazione per il deposito soltanto per merci che furono ammesse dagli i. r. magazzini generali al deposito coll'apporre la loro ditta sui documenti accompagnatori.

Le merci che presso la i. r. dogana principale o presso una delle sue espositure furono sottoposte al daziamento d'entrata, ove siano destinate per il deposito nei magazzini del territorio doganale, saranno assegnate sotto suggello d'ufficio, in egual modo come per le merci provenienti dal territorio doganale e destinate per i depositi del territorio doganale è disposto dai §§ 18 e 19 per il tratto dall'entrata nel punto franco fino al deposito del territorio doganale.

§ 36.

Per il deposito delle merci indigene destinate per i magazzini del territorio doganale sarà di regola sufficiente la revisione esterna dei colli, e l'esame se in riguardo alla qualità, al numero e alle marche siavi concordanza colle indicazioni della dichiarazione.

Il rilievo del peso da parte degli i. r. magazzini generali sarà di regola anche valido per l'amministrazione doganale. Ove però sussista sospetto d'irregolarità o di frode, il che in specie si verifica quando la dichiarazione non concorda colle lettere di porto e coi documenti di scorta consegnati agli i. r. magazzini generali, si dovrà praticare la visita interna della spedizione.

§ 37.

Per ogni magazzino del deposito del territorio doganale si tiene un libro ufficiale di magazzino, nel quale si allibrano le merci nell'ordine in cui arrivano.

Questo libro deve concordare col libro di magazzino degli i. r. magazzini generali, che potrà essere ispezionato in ogni tempo dagli organi dell'amministrazione di finanza.

Nel caso di discordanza si passerà alla revisione delle merci e poi, qualora le differenze siano chiarite in modo persuasivo, si rettificcherà la scritturazione difettosa nei libri di magazzino rispettivi in base ad un reperto di revisione scritto, oppure avrà luogo l'ulteriore procedura giusta il § 40.

§ 38.

Entro i depositi del territorio doganale il movimento e l'esercizio è affatto libero ed ogni depositante è facultizzato, nei limiti delle rispettive disposizioni del regolamento d'esercizio per i magazzini generali, di praticare ogni qualsiasi manipolazione per la conservazione delle merci e per agevolarne la loro vendita, o diretta al loro perfezionamento.

Ogni manipolazione però, colla quale si altera il luogo di deposito, la spartizione, l'imballaggio delle merci, come pure il loro peso o la denominazione, dovrà annunciarsi per iscritto all'espositura doganale per l'evidenza nel libro di magazzino.

§ 39.

Gli i. r. magazzini generali sono obbligati di tenere nei depositi del territorio doganale le merci sempre in un ordine tale, che una revisione d'ufficio possa seguire senza ostacoli.

L'amministrazione doganale praticherà queste revisioni periodiche durante l'anno e potrà estenderle a tutti i magazzini o limitarle a singoli magazzini e a singole spedizioni.

I braccianti e gli utensili all'uopo necessari devono mettersi a disposizione dagli i. r. magazzini generali.

In specie per grandi partite di merci che vengono ritirate parzialmente, si dovrà di quando in quando constatare l'esattezza della quantità rimanente ed esaminare subito ogni differenza emergente di concerto cogli i. r. magazzini generali rispettivamente dovrà procedersi secondo le disposizioni del § 37.

§ 40.

Se nella revisione o all'uscita delle merci dai depositi del territorio doganale emerge una deficienza, non sarà avviato un procedimento penale, ma si depennerà la qualità mancante dal libro di magazzino.

Se all'incontro emerge un'eccedenza che sorpassi cinque percento della quantità risultante dal libro di magazzino, dovrà sottoporsi l'eccedenza al daziamento d'entrata, detraendone la tara fissata dalla tariffa per le merci che vengono daziate in base al peso netto.

Il procedimento penale sarà avviato, quando l'eccedenza raggiunga o sorpassi il 10 percento della quantità risultante dai libri di magazzino.

Per il dazio sono garanti anzitutto le merci depositate e la pretesa dell'amministrazione di finanza ha la priorità davanti a tutte le altre pretese.

§ 41.

Qualora merci trovantisi nei depositi del territorio doganale debbano uscire nel punto franco o immediatamente all'estero, si dovrà presentare la dichiarazione per il trattamento d'uscita e, terminato questo e levata la merce dal magazzino, si depennerà la rispettiva quantità dal libro di magazzino.

Se merci depositate nei depositi del territorio doganale devono essere spedite nel territorio doganale oltre mare nella procedura di assegno pel commercio interno ovvero all'estero pel commercio di ventura o per il perfezionamento, per la riparazione o lavorazione eventualmente ammissibili, si dovrà avviare giusta le prescrizioni vigenti in ognuno di questi singoli casi la procedura con ricapiti di scorta o la procedura abbreviata d'assegno nel commercio interno, rispettivamente quella per il commercio di ventura o di prenotazione. Se però la merce vien ricondotta per terra nel territorio doganale, la stessa sarà assegnata in modo opportuno, come giusta il § 24, all'espositura doganale posta all'uscita del punto franco.

§ 42.

Gli i. r. magazzini generali, dietro proposta dell'amministrazione doganale, vieteranno l'ingresso nei depositi del territorio doganale a persone che furono condannate per contrabbando o gravi contravvenzioni di finanza, o che nelle istruttorie non furono trovate incolpabili.

Biliński. - Weiskirchner.

Allegato A.

Specifica

di quelle merci estere non daziate, il cui deposito nel territorio franco di Trieste è permesso soltanto in magazzini speciali.

Nome della tariffa daziaria	Denominazione degli oggetti
189 a e b, 4 e 5 190 a e b, 4 e 5 191 — 200, 201 a 208 b, 209 — 215 229 c, 230 — 236 247 — 260	Seta Lana Lino Cotone Tutti gli oggetti alquanto piccoli che si possono facilmente nascondere, come p. e.: scialetti, fazzoletti da tasca, reti da mobili, merci da fettucciaio, da passamanriere, da bottonaio, lavori a maglia, merletti, articoli da guarnizione, cravatte, guanti di stoffa e simili.
261 — 269 271 — 274	Fiori artificiali, piume d'ornamento, pelliccerie di piume artificiali, lavori da parrucchiere, cappelli e berretti di ogni specie (eccettuati i fez), ventagli, ombrelli e parasole, articoli da guarnizione, vestiti, biancheria e articoli di moda.
276 c e d, 281 d, 282 c, 283 300 d, 303, 318, 319, 326 b, 327, 339 c, 342 b, 343, 354 f, 355 d, 361 d, c, 362 b, 367, 388 d ₂ , 390, 409 c, 410, 426 c, 427, 486, 487, 522, 525	Merci alquanto piccole che si possono facilmente nascondere delle classi XXVII—XXXII e XXXIV—XXXIX della tariffa in unione con materie finissime o con montature di metalli preziosi.
302	Carte da giuoco.
317	Vestiti fatti con la stoffa nominata ai Nri. tar. 315 e 316.
436	Oggetti alquanto piccoli di pellicceria, confezionati.
339 c, 361 c, d, e, 362, 468, 469, 480, 509 — 511	Mercerie (nippes, oggetti da toeletta), abbigliamento da uomo e da donna, giocattoli e simili oggetti facilmente nascondibili.
383 c, 389	Imitazioni di perle vere, denti artificiali.
479 c, d, e	Merci da coltellinaio.
499	Fili di metalli comuni e di leghe metalliche, dorati o placcati in oro.
486, 522 — 524	Merci di ferro e di metalli comuni, dorate o argentate, canutiglia (boullons), filati di lustrini e merci leoniane.
540 b, 542	Macchine elettriche, apparati, facilmente nascondibili.
562 — 572	Semifabbricati e merci di metalli preziosi, pietre preziose e semipreziose.
573 — 576	Istrumenti, facilmente nascondibili, requisiti da disegno, termometri, cannocchiali da teatro, occhiali e montature per gli stessi ecc.
584 c — e	Corde armoniche.
585 — 590	Orologi da tasca, casse per gli stessi, fornimenti e movimenti di orologi.
620 b ₂	Etere.
630	Medicinali preparati.
631 b — 633	Aceti ecc. profumati, alcoolici, essenze aromatiche, profumerie.